Vi sarà una stretta ulteriore per il *riciclaggio di denaro sporco*. Infatti, dal **2021** tutte le *operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5mila euro* (oggi il limite è **15mila** euro) dovranno essere comunicate ogni mese da *Banche*, *Poste* ed *Intermediari finanziari* all'**Unità di informazione finanziaria** (Uif) di **Bankitalia** nella forma di *Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate* (Sara). Il mancato assolvimento di questo obbligo, prevede sanzioni fino a **50mila** euro. Questo è quanto contenuto nel **Provvedimento Uif 25.8.20**, il quale abroga il precedente **Uif 23.12.13** e abbassa la soglia per le *Segnalazioni* fissata, ad oggi, **15mila** euro.

*Istituti di credito* ed *Intermediari finanziari* aggregheranno mensilmente le operazioni effettuate dalla Clientela sulla base di una serie di codici che sono riportati nell'**Allegato1** al **Provvedimento** e che vengono differenziati in *dare* ed *avere* per evidenziare se il flusso dei fondi è originato dal destinatario od è diretto a suo favore. Per ciascuna causale aggregata, i *Destinatari* dovranno indicare *il numero e l'importo totale delle operazioni*, inserendo informazioni sulla residenza e sull'attività economica del Cliente, sul segno monetario e la valuta dell'operazione, nonché sul punto operativo che l'ha effettuata. Per le operazioni di bonifico, dovranno essere indicati anche l'ubicazione dell'*Intermediario della controparte* e la residenza di quest'ultima. Si dovrà, anche, chiarire *l'origine e la destinazione dei fondi* in caso di rimesse di denaro con l'Estero. Resta l'obbligo di *Segnalazione negativa*, nel caso in cui nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione di *dati aggregati*.

Destinatari di questi obblighi, oltre a quelli sopra citati, sono gli **Istituti di moneta elettronica**, di **Pagamento**, le **Società di intermediazione mobiliare**, di **Gestione del risparmio**, di **Investimento a capitale variabile e fisso**, le **Assicurazioni**, le **Società fiduciarie** e la **Cassa depositi e prestiti**. Lo stesso vale anche per le loro *Succursali* operative nel nostro Paese, così come per **Banche**, **Istituti di pagamento** e di **Moneta elettronica** aventi *Sede legale* ed *Amministrazione centrale* in un altro Paese Ue e tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia.

Sono, invece, escluse, le operazioni poste in essere con *i Destinatari* stessi (ad esclusione delle *Società fiduciarie*), gli *Intermediari bancari e finanziari* con Sede in un Paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio, la *Tesoreria provinciale dello Stato* e la *Banca d'Italia*. Oltre ai suddetti obblighi, **Banche**, **Istituti di pagamento** e **Istituti di moneta elettroniche**, comprese le Succursali, saranno tenuti a segnalare anche le *Operazioni occasionali* senza limiti di importo. Secondo l'**art.5** del **Provvedimento** i dati saranno trasmessi tramite il portale **Infostat-Uif** di **Bankitalia**, previa adesione al *Sistema di segnalazione online*.

Entro **30 giorni** dall'iscrizione al relativo **Albo/elenco**, i *Destinatari* dovranno compilare il Modulo di adesione al Sistema che riporterà uno specifico referente *Sara*, responsabile della trasmissione dei dati aggregati. Il *Referente* coinciderà con il **Responsabile antiriciclaggio** e sarà l'interlocutore dell'Unità per tutte le questioni attinenti alle Segnalazioni. I dati dovranno essere trasmesse all'**Uif** entro il **secondo giorno** del **terzo mese successivo** a **quello di riferimento**. Queste disposizioni si applicheranno a partire dalle Segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di **gennaio 2021** da inviare entro il **2 aprile prossimo**. In caso di errori nelle segnalazioni trasmesse nel corso degli ultimi **cinque anni**, l'*Intermediario* dovrà inviare dei dati sostitutivi. Nel caso di operazioni di cessione di Dipendenze, di Rami d'azienda o di rapporti giuridici in blocco, ovvero di Operazioni di scissione o fusione, i *Destinatari* potranno inviare i *dati aggregati riferiti ai tre mesi successivi* alla data di esecutività dell'operazione sulla base dei sistemi di conservazione preesistenti all'operazione stessa.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di trasmissione, l'**Uif** acquisirà i dati e le informazioni sulle operazioni anche

in sede ispettiva. *Il mancato assolvimento degli obblighi informativi comporterà, infine, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 60 del dlgs 21/11/2007 n. 231, che prevede una multa variabile dai 5 ai 50 mila euro.*